

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 23 ottobre 2025, n. 257

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto costruzione e l'esercizio di un impianto Agro-Fotovoltaico da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG), località "Faraniello" di potenza nominale prevista pari a 27 MW, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti nel Comune di Foggia.

Società proponente: GREEN GENIUS ITALY UTILITY 11 SRL, Corso Giuseppe Garibaldi, 49, 20121 Milano - Cod. Fis. e P. IVA 11034910965.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del funzionario E.Q. "Responsabile AU con VIA Ministeriale" ing. Palmarita Oliva.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui *"... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ..."*;
- è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale *"... gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ..."*; il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione

del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, cosiddetto Decreto PNRR 2;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- la Legge 21 aprile 2023, n. 41, che ha convertito il Decreto-Legge n. 13/2023 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, cosiddetto Decreto PNRR ter;
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante “disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- il D.M. 21 giugno 2024, recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
- il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- il D. Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” ha introdotto importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER).

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede; il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo" sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia" attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER;
- con D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 è stata introdotta la "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118", recepita nell'ordinamento regionale con DGR n. 933 del 7.07.2025; per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà di sottoposizione alla normativa sopraggiunta;

- con DGR 933 del 07/07/2025 la Giunta ha provveduto alla Approvazione Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile.

RILEVATO CHE:

- Con nota acquisita al prot. n. 9934 del 24/09/2021, la GREEN GENIUS ITALY UTILITY 11 SRL (di seguito solo "Società" o "Proponente" o entrambi), trasmetteva a questa Sezione istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n.387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, integrato da un progetto agronomico, della potenza nominale di 27 MW nel Comune di Foggia nonché delle opere e infrastrutture di rete connesse ricadenti nel medesimo Comune.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 3016 del 06/04/2022, formulava una richiesta di integrazioni ai fini AU.
- La Società, con note acquisite al prot. n. 3743 del 9/05/2022 e al prot. n. 3788 del 10/05/2022, trasmetteva a questa Sezione rispettivamente la comunicazione di documentazione integrata, rendendo disponibile la documentazione sul portale regionale Sistema Puglia, e *"la ricevuta del portale Sistema Puglia dell'integrazione documentale Codice Procedura di AU A5HBAU1"*.
- Il Proponente, con nota acquisita al prot. n. 7900 del 10/08/2022, trasmetteva, a completamento di quanto richiesto con la citata nota prot. n. 3016 del 6/04/2022, la dichiarazione di impegno alla presentazione della Fideiussione a garanzia della dismissione dell'impianto.
- Questa Sezione, esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla Società, comunicava, con nota prot. 8604 del 02/09/2022, l'avvio del procedimento autorizzatorio unico per l'istanza di cui all'oggetto e la contestuale sospensione dei termini sino all'acquisizione del provvedimento espresso di Valutazione di Impatto Ambientale.
- Il MASE, con nota acquisita al prot. 411279 del 19/08/2024, trasmetteva l'esito della procedura di VIA per effetto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 07/08/2024: precisamente, il Consiglio dei Ministri deliberava di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in oggetto, *"...a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 28 del 21 luglio 2022 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*. Si precisava che, per effetto di quanto disposto dall'art. 7 del DL n. 50/2022 (come conv. in Legge n. 91/2022), nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *"le eventuali deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA ed alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 440790 del 12/09/2024, convocava per il 10/10/2024 la riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona e da remoto per l'esame del progetto di cui trattasi.
- Durante la Conferenza di Servizi tenutasi il 10/10/2024 si prendeva atto dei pareri e delle note pervenute; la Società riferiva di aver presentato istanza di rilascio dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica alla Provincia di Foggia e di non aver ancora avviato le interlocuzioni con il Comune di Foggia per la definizione delle misure di compensazione. La seduta di Conferenza di Servizi veniva aggiornata a nuova data al fine di consentire la decorrenza dei tempi di legge necessari per l'accertamento di compatibilità paesaggistica da parte della Provincia di Foggia.
- Con nota acquisita al prot. n. 464997 del 25/09/2024, la Società riscontrava la nota di questa Sezione prot. n. 440790 del 12/09/2024 inviando la documentazione integrativa richiesta. In merito al chiarimento richiesto da questa Sezione in relazione alla discordanza tra la potenza in immissione pari a 27 MW riportata nella STMG n. 201900789 dell'8/10/2019, validata con benestare dal gestore di rete TERNA, e la potenza citata nella Deliberazione del Consiglio dei Ministri, pari a 34,2 MW, si prendeva atto di quanto precisato dalla società con la medesima nota, ossia che *"la potenza di 34,2 MWp,*

riportata nella Deliberazione del Consiglio dei Ministri, rappresenta la potenza di picco del generatore fotovoltaico, ovvero la somma di tutti i moduli che compongono l'impianto. D'altro canto, la potenza di 27 MWn, indicata nella STMG n. 201900789 dell'8/10/2019 e autorizzata dal gestore della rete TERNA, corrisponde alla potenza nominale dell'impianto secondo le normative CEI". La Società, con la predetta nota, comunicava, inoltre, di aver provveduto ad attivare la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica presso la Provincia di Foggia.

- Con nota prot. n. 513858 del 21/10/2024, questa Sezione inviava il verbale della Conferenza di Servizi tenuta il 10/10/2024 in modalità sincrona e da remoto.
- Con nota acquisita al prot. n. 526637 del 28/10/2024, il Proponente inviava ad ENAC l'asseverazione attestante l'esclusione dall'iter valutativo ENAC/ENAV.
- Con nota acquisita al prot. n. 526647 del 28/10/2024, la Società trasmetteva a questa Sezione evidenza del Nulla Osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.
- Con nota acquisita al prot. n. 526658 del 28/10/2024, il Proponente chiedeva alla Regione Puglia, Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione del Patrimonio chiarimenti in merito alla comunicazione prot. 3175 del 17/02/2021.
- Con nota acquisita al prot. n. 526675 del 28/10/2024, la Società riscontrava la nota di ANSFISA prot. n. 0066450 del 19-09-2024 rappresentando che *"l'impianto agrivoltaico in oggetto non interferisce con la rete ferroviaria e con Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi non ferroviari; l'elettrodotto interrato di collegamento tra l'impianto e la sottostazione utente MT/AT interferisce inizialmente con la Strada Statale SS89 e successivamente con l'Autostrada Adriatica A14 in corrispondenza del casello autostradale di Foggia. L'attraversamento delle infrastrutture in ottemperanza alla norma CEI 11 - 17 sez. 4, avverrà dal basso rispetto alla piattaforma stradale, ad una profondità non inferiore a 110 cm a partire dall'estradosso della piattaforma stessa."*
- Con nota acquisita al prot. n. 526689 del 28/10/2024 e con nota acquisita al prot. 581042 del 25/11/2024, la Società riscontrava la richiesta di integrazione dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata prot. n. 19134 dell'11/10/2024.
- Con nota acquisita al prot. n. 543439 del 05/11/2024, il Proponente trasmetteva evidenza della ricevuta di presentazione dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica presso la Provincia di Foggia.
- Con nota acquisita al prot. n. 548212 del 07/11/2024, la Società trasmetteva ad Autostrade per l'Italia S.p.A. la richiesta di rilascio del parere di competenza evidenziando *"l'interferenza tra l'Autostrada A14 e l'elettrodotto di connessione interrato in media tensione di collegamento tra l'impianto agrivoltaico e la Sottostazione Elettrica Utente"*.
- Questa Sezione, con nota prot. 566969 del 18/11/2024, convocava per 04/12/2024 la riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona e da remoto per l'esame del progetto di cui trattasi.
- Durante la Conferenza di Servizi tenutasi il 04/12/2024 si prendeva atto dei pareri e delle note pervenute; la Società riferiva di aver stabilito contatti con il Comune ma di non aver ancora avanzato alcuna proposta in quanto in attesa di ricevere lo schema di convenzione dallo stesso Comune, a vantaggio del quale dichiarava in ogni caso di essere disposta a riconoscere le misure di compensazione nella massima misura prevista dalla legge. La Società, inoltre, comunicava di aver ricevuto dalla Provincia di Foggia il parere di accertamento di compatibilità paesaggistica, favorevole con prescrizioni, e di aver provveduto a presentare alla Provincia di Foggia le osservazioni alle suddette prescrizioni.
- Con note acquisite al prot. n. 586984, n. 587471, n. 587473, n. 587476, n. 587479 del 27/11/2024, il Proponente inviava al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia le integrazioni all'istanza di valutazione del progetto con le modalità previste dal DM 07.08.2012.
- Con nota acquisita al prot. n. 592192/2024 del 29/11/2024, la Società riscontrava puntualmente le condizioni espresse a corredo del parere favorevole rilasciato dalla Provincia di Foggia (Determinazione di compatibilità paesaggistica con prescrizioni n. 1967 del 20/11/2024) *"evidenziando sin d'ora all'Autorità procedente il potere (rectius dovere) di non recepire quelle condizioni che appaiono del tutto*

abnormi e irragionevoli per le motivazioni” elencate nella medesima nota, precisando che l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica veniva presentata su richiesta dell’Amministrazione regionale per mero spirito di collaborazione, senza prestare in alcun modo acquiescenza a tale richiesta.

- Con nota acquisita al prot. n. 609980 del 9/12/2024, la Società inviava a questa Sezione, per conoscenza, la bozza di “Convenzione per la compensazione e il riequilibrio ambientale a fronte della realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nell’ambito del territorio comunale di Foggia (FG)”.
- Il Proponente, con nota acquisita al prot. n. 633006 del 19/12/2024, inviava al Dipartimento regionale Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, e a questa Sezione per conoscenza, le osservazioni al parere non favorevole rilasciato dal citato dipartimento regionale.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 37874 del 23/12/2024, trasmetteva il verbale della seduta della Conferenza dei servizi tenutasi il 4/12/2024 e contestualmente convocava la successiva per il giorno 13/01/2025 in modalità videoconferenza e si comunicavano le modalità di partecipazione.
- Durante i lavori della Conferenza di Servizi del 13/01/2025 si prendeva atto dei pareri e delle note pervenute. Il rappresentante della Provincia di Foggia, presente in Conferenza, riferiva la ricezione da parte della Provincia della richiesta della Società proponente di rideterminazione delle prescrizioni di cui alla determinazione n. 1967 del 20/11/2024 di rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica. A tal proposito, il funzionario della Provincia di Foggia dichiarava *“che le richieste della società sono accoglibili solo in parte. In particolare viene stralciata la prescrizione che impone di “lasciare una distanza minima di almeno 5 m tra un pannello e l’altro quando sono posizionati orizzontalmente” in quanto è risultata congrua la proposta progettuale formulata dalla società*”. Il funzionario provinciale chiedeva inoltre alla società di mettere a verbale la data di presentazione della proposta progettuale al fine stralciare la prescrizione relativa all’agrivoltaico avanzato contenuta nella citata determinazione n. 1967 del 20/11/2024. La Società riferiva di aver attivato la procedura di VIA e la procedura di autorizzazione unica il 21/09/2021, data antecedente all’entrata in vigore del Decreto Agricoltura. Il rappresentante della Provincia, dunque, confermava *“lo stralcio della prescrizione che imponeva al proponente di rendere il progetto un agrivoltaico avanzato, mentre le altre prescrizioni permangono. Con riferimento a quanto previsto nella determinazione n. 1967 del 20/11/2024, ossia “si rammenta, rispetto alla valutazione del rischio archeologico, come norma richiede, di sottoporre il progetto alla procedura di VPIA (art.41 c.4 e allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023)”*, la società proponente riferiva *“di avere un parere del MIC - Soprintendenza nazionale - datato 3/06/2022, dunque successivo all’entrata in vigore della circolare del 14/02/2022, in base alla quale è stata presentata la relazione tecnica di valutazione di interesse archeologico. La società considerato che la competenza ad assoggettare un procedimento alla VPIA è della Soprintendenza nazionale”*, chiedeva al rappresentante della Provincia di Foggia se l’attivazione della VPIA citata nella determinazione di cui sopra fosse da considerarsi una postilla e non una prescrizione. Il funzionario provinciale confermava *“quanto espresso dalla società e chiarisce che non si tratta di una prescrizione, bensì di una postilla”*. Il funzionario provinciale di seguito informava i presenti della trasmissione una determina di rettifica della precedente determinazione n. 1967 del 20/11/2024, a valle della seduta di conferenza di servizi. Nella seduta della Conferenza di Servizi, inoltre, si prendeva atto della bozza di “Convenzione per la compensazione e il riequilibrio ambientale a fronte della realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nell’ambito del territorio comunale di Foggia (FG)”, trasmessa al Comune di Foggia e alla scrivente Sezione.
- La Società, con nota acquisita al prot. n. 34916 del 22/01/2025, inviava al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la dichiarazione asseverata e relativi allegati per l’elettrodotto di connessione in Alta Tensione, in ottemperanza all’art. 56 del D. Lgs. 259/03.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 59597 del 04/02/2025, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi il 13/01/2025 e le note e i pareri pervenuti *medio tempore*; contestualmente, convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 26/02/2025 in modalità videoconferenza e si comunicavano le

modalità di partecipazione.

- Durante i lavori della Conferenza di Servizi del 26/02/2025 si prendeva atto dei pareri e delle note pervenute. Il funzionario regionale si impegnava a trasferire al Dirigente di Sezione nonché Responsabile del Procedimento gli esiti della Conferenza di Servizi ai fini delle valutazioni consequenziali sul seguito, e contestualmente preannunciava la sussistenza *“delle condizioni per poter concludere i lavori di conferenza con esito prevalentemente favorevole condizionato alle prescrizioni richiamate in atti, lasciando però aperta la conferenza esclusivamente per l’acquisizione della determina di rettifica da parte della Provincia di Foggia e del parere di competenza di ANAS, convocando quindi una seduta di conferenza in modalità asincrona con apposita nota di convocazione”*.
- Il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi il 26/02/2025 veniva trasmesso con nota prot. n. 111098 del 03/03/2025.
- La Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio, con nota prot. provinciale n. 11354 del 03/03/2025 acquisita al prot. della Sezione al n. 110148 del 3/03/2025, trasmetteva la Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela del Territorio n. 333 del 26/02/2025, con la quale veniva rilasciato l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR, di rettifica del provvedimento n. 1967 del 20/11/2024, per l’intervento indicato in oggetto.
- La Società, con nota acquisita al prot. n. 117197 del 5/03/2025, rilevato che con la nota prot. provinciale n. 11354 del 3/03/2025 la Provincia di Foggia aveva disposto *“la RETTIFICA della determinazione dirigenziale n. 1967 del 20/11/2024”* alla luce di quanto dichiarato nella seduta di Conferenza dei Servizi del 13/01/2025, *“tuttavia, nel richiamare i contenuti del verbale della suddetta seduta conferenziale, la nota da ultimo esitata non riporta la dichiarazione del rappresentante della Provincia nella parte in cui “conferma lo stralcio della prescrizione che imponeva al proponente di rendere il progetto un agrivoltaico avanzato”; conseguentemente, la nota in oggetto – nel rettificare la D.D. n. 1967 del 22.11.2024 – ha erroneamente mantenuto la prescrizione di “-posizionare i pannelli ad una altezza minima così come previsto dall’Allegato 2 – Requisiti dei sistemi agrivoltaici, lett. A punto 2. Soluzioni costruttive integrate innovative, nonché dalle Regole Operative del DM agrivoltaico [...]”, chiedeva alla Provincia di Foggia di “RETTIFICARE la nota prot. n. 11354 del 3.03.2025, nella parte in cui ha erroneamente: - omissis di richiamare la dichiarazione del rappresentante della Provincia resa nella seduta di conferenza dei servizi del 13.01.2024, nella parte in cui “conferma lo stralcio della prescrizione che imponeva al proponente di rendere il progetto un agrivoltaico avanzato”; da ultimo con la medesima nota la Società avvertiva “che, in assenza di riscontro entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della presente, la Società si vedrà costretta, suo malgrado, a valutare ogni azione a tutela dei propri diritti e dei propri interessi avanti le Autorità competenti”*.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 127286 del 11/03/2025, trasmetteva la convocazione di una Conferenza di Servizi semplificata in forma asincrona avente ad oggetto limitatamente gli aspetti paesaggistici e le interferenze con reti stradali per l’acquisizione dei pareri/determinazioni da parte della Provincia di Foggia, relativamente agli aspetti paesaggistici, vista la DD n. 333 del 26/02/2025 che aveva rettificato la DD n. n. 1967 del 20/11/2024 e la successiva istanza di rettifica trasmessa dalla società proponente in data 05/03/2025, e di ANAS, relativamente all’interferenza del progetto con rete stradale, invitando *“le Amministrazioni destinatarie della convocazione a fornire il nulla osta, atto o parere richiesto entro la data del 31 marzo 2025, con espresso avvertimento che, in mancanza, si considereranno acquisiti gli assenti delle amministrazioni il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata e si procederà contestualmente a segnalare la mancata espressione del parere all’amministrazione di appartenenza del rappresentante per ogni eventuale valutazione”*.
- Il Comune di Foggia, Area 7, Servizio Ambiente e Sviluppo Sostenibile, con nota acquisita al prot. n. 157481 del 26/03/2025, comunicava alla Società, e a questa Sezione per conoscenza, che *“il controvalore economico delle misure di compensazione ambientale viene determinato con le modalità previste nella Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 19.03.2025, restando facoltà del soggetto titolare dell’impianto la scelta della modalità alternativa di esecuzione delle misure di compensazioni come di seguito elencate:*

- *controvalore economico delle misure di compensazione ambientale annuali (art. 4, all. A, D.G.C. n. 51 del 19.03.2025), al netto della quota parte di compensazione derivante dalla incentivazione, pari a:*
 - *anno 1: € 216.843,54*
 - *anni da 2 a 30: da quantificarsi entro la fine di ogni anno di esercizio dell'impianto;*
 - *controvalore economico per misure di compensazione ambientali attualizzate per l'intero periodo autorizzatorio o vita utile dell'impianto (art 5, all. A, D.G.C. n. 51 del 19.03.2025), al netto della quota parte di compensazione derivante dalla incentivazione, pari ad € 2.234.602,92;**chiedendo "alla Società di compilare lo schema di convenzione allegato alla suddetta Delibera e proporlo per la relativa approvazione nei termini suddetti."*
- Con nota acquisita al prot. n. 164002 del 28/03/2025, la Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio, comunicava che la richiesta avanzata dal Proponente *"non può trovare accoglimento in quanto, già nella seduta della Conferenza di Servizi del 13/01/2025, il Responsabile del Procedimento aveva espressamente richiesto alla società di indicare a verbale la data di presentazione della proposta progettuale, proprio al fine di procedere allo stralcio della prescrizione relativa all'agrivoltaico avanzato contenuta nella determinazione n. 1967 del 20/11/2024.*

Tale adempimento risulta correttamente effettuato dalla società, avendo indicato la data antecedente all'entrata in vigore del decreto agricoltura. In seguito a ciò, questa Provincia ha già provveduto alla rettifica della citata determinazione con l'atto n. 333 del 26/02/2025, limitandosi allo stralcio della prescrizione relativa alla distanza minima di 5 metri tra i pannelli fotovoltaici, ritenendo congrua la proposta progettuale presentata. Pertanto, ribadendo quanto già stabilito con la Determinazione Dirigenziale n. 333 del 26/02/2025, non si procederà ad ulteriori modifiche della stessa."

- Questa Sezione svolgeva Conferenza di Servizi semplificata in forma asincrona relativamente agli aspetti paesaggistici e alle interferenze con reti stradali, durante la quale:
 - si prendeva atto dei pareri e delle note pervenute,
 - si comunicava che relativamente all'interferenza del progetto con rete stradale, non era pervenuto il parere ANAS,
 - e si riteneva definitivamente chiusa la Conferenza di Servizi anche con riguardo agli aspetti paesaggistici e alle interferenze con reti stradali.

Il relativo verbale era trasmesso con nota prot. n. 177617 del 04/04/2025.

- Questa Sezione, con la nota prot. n. 212342 del 23/04/2025, invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di consentire alla scrivente Sezione di poter provvedere alle incombenze inerenti la *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.
- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche riscontrava, con nota acquisita al prot. n. 234525 del 06/05/2025, in cui rammentava il contenuto della circolare prot. n. 20742 del 16/11/2023, comunicando di attenersi a *"Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale"*.
- Con nota acquisita al prot. n. 238770 del 07/05/2025, la Società trasmetteva a questa Sezione il piano preliminare di esproprio aggiornato e relativa documentazione, integrata con nota acquisita al prot. n. 277783 del 23/05/2025.
- Questa Sezione provvedeva a trasmettere propria nota di *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* via PEC con prot. n. 296130, 296144, 296153, 296166, 296177, 296189, 296208,

296217, 296237, 296251, 296262, 296279, 296309, 296317, 296379, 296389 del 03/06/2025, con prot. n. 296790, 296796, 296828, 296832, 296843, 296889, 296926, 296958, 296976, 296993, 297000, 297008, 297015, 297028, 297036 del 04/06/2025 e con nota prot. n. 373965, 373979 del 04/07/2025, altresì via raccomandate A/R.

- Con nota acquisita al prot. n. 298838 del 04/06/2025, il Comune di Foggia, Area 7, Servizio Ambientale e Sviluppo Sostenibile, comunicava alla Società e alla scrivente Sezione per conoscenza che “[...] Il controvalore economico delle misure di compensazione, quantificato in misura pari al 3% dei proventi lordi derivanti dalla vendita di energia elettrica e degli eventuali incentivi ad essa associati, viene determinato con le modalità di calcolo esplicitate nell’allegato A della D.G.C. n. 51 del 19/03/2025.

In tale ambito, questo Servizio, sulla scorta dei dati progettuali dell’impianto di che trattasi (potenza, ore annue di funzionamento, vita utile), con nota prot. n. 52846 del 26/03/2025, ha esplicitato il controvalore delle misure di compensazione ambientale in funzione dei valori economici annuali attesi dalla vendita di energia elettrica (VEn) e dalla incentivazione (VIn).

Alternativamente alla metodologia di calcolo esplicitata, si evidenzia che, ai sensi della medesima Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 19/03/2025, qualora codesta Società aderisca ad un sistema di tariffa omnicomprensiva riconosciuta al soggetto proponente dal GSE, ovvero ad accordi di vendita dell’energia (PPA), il controvalore economico delle misure di compensazione viene determinato in funzione del valore economico annuale atteso dall’incentivazione omnicomprensiva (VTn) - art. 4.2, all. A, della D.G.C. n. 51 del 19.03.2025.

È facoltà altresì del soggetto proponente optare per l’esecuzione di misure di compensazione ambientale in un’unica soluzione e relativamente all’intero periodo autorizzatorio (o vita utile per impianti in cui non è individuato il periodo autorizzatorio), determinando il controvalore economico attualizzato in funzione del valore economico complessivo attualizzato atteso dall’incentivazione omnicomprensiva (VTA) con le modalità di cui all’art. 5.2, all. A, della D.G.C. n. 51 del 19/03/2025.

Ciò stante, si invita codesta ditta a trasmettere la documentazione necessaria - convenzione tra il GSE ed il soggetto proponente, PPA, ecc. - al fine di quantificare il controvalore economico delle misure di compensazione ambientale con le modalità alternative sopra esplicitate.

In conclusione corre obbligo precisare che, ai sensi dell’art. 7 dell’Allegato A della D.G.C. n. 51 del 19/03/2025, questo Comune si riserva il diritto di richiedere al soggetto proponente o all’effettivo titolare dell’impianto, in qualsiasi momento, i dati di produzione, i dati contabili inerenti agli incentivi e gli elaborati di calcolo necessari che dovranno essere resi disponibili entro 30 giorni dalla data della richiesta al fine di effettuare opportune verifiche o di revisionare i controvalori economici delle misure di compensazione ambientale.”

- Relativamente alla “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”:
 - con nota acquisita al prot. n. 329461 del 18/06/2025, la ditta catastale destinataria della nota prot. n. 296889 del 04/06/2025 trasmetteva le osservazioni per ragioni di tipo economico e per l’esistenza sulle particelle in questione di *ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ AI SENSI DELL’ART.6 COMMA 6 DELLA L.R.25/2012 di una PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA per lavori di “Realizzazione di un Impianto Agrovoltaiico Avanzato con annesso allevamento ovino e relative opere ed infrastrutture connesse della Società AGREN S.r.l. – PRATICA SUAP N.04426380715-25092023-1834 del Comune di Foggia*. Le citate osservazioni venivano trasmesse alla Società con nota prot. 331510 del 19/06/2025, per i necessari riscontri e valutazioni di competenza.
 - Con nota acquisita al prot. n. 345387 del 24/06/2025 la ditta catastale destinataria della nota prot. n. 296843 del 04/06/2025 trasmetteva le osservazioni alla suddetta comunicazione per ragioni di tipo economico. Le citate osservazioni venivano trasmesse alla Società con nota prot. 367080 del 02/07/2025, per i necessari riscontri e valutazioni di competenza.
 - Con nota acquisita al prot. n. 366169 dell’01/07/2025, la ditta catastale destinataria della nota

prot. n. 296317 del 03/06/2025 trasmetteva le osservazioni alla suddetta comunicazione per interferenze con le condotte interrato idriche ad asservimento dell'azienda agricola di proprietà della medesima ditta e il percorso del cavidotto interrato del progetto in oggetto. Le citate osservazioni venivano trasmesse alla Società con nota prot. n. 445063 del 06/08/2025, per i necessari riscontri e valutazioni di competenza.

- Questa Sezione, con nota prot. n. 364384 dell'01/07/2025, provvedeva a trasmettere al Proponente e al Comune di Foggia la *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"*, invitando la Società alla pubblicazione su due quotidiani - uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale - dell'avviso, e il Comune alla pubblicazione presso il proprio albo pretorio dell'avviso e dei relativi elaborati per la durata prevista dal prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
- La Società, con nota acquisita al prot. n. 373183 del 03/07/2025, comunicava che nel piano particellare di esproprio *"risultano incluse, tra le altre, n. 8 particelle catastali di proprietà della società Hergo Foggia S.r.l. e n. 3 particelle catastalmente comuni, come di seguito indicate:*

Catasto Terreni di Foggia foglio 37 p.lle 167, 168, 170, 172, 173,174 e 175"; la Società, ancora, comunicava formalmente la *"...rinuncia alla dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o all'asservimento con riferimento alle suddette particelle di proprietà della società Hergo Foggia S.r.l., avendo le due società sottoscritto un accordo in merito all'acquisto di tali terreni. Resta inteso che la presente rinuncia non comporta alcuna modifica del restante contenuto del Piano Particellare di Esproprio, che si intende integralmente confermato per tutte le altre particelle. La Società si riserva, se richiesto, di fornire ulteriore documentazione a supporto e si dichiara fin da ora disponibile a collaborare con l'Amministrazione procedente per ogni adempimento utile alla (i) prosecuzione del procedimento sulle particelle diverse da quelle qui rinunciate; (ii) rimozione di ogni vincolo sulle particelle oggetto della presente rinuncia"*.

- Con nota acquisita al prot. n. 378586 dell'07/07/2025, la ditta catastale destinataria della nota prot. n. 297008 del 04/06/2025 trasmetteva le osservazioni *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* per inadeguatezza della quantificazione delle indennità di ristoro. Le citate osservazioni venivano trasmesse alla Società con nota prot. 379401 del 07/07/2025, per i necessari riscontri e valutazioni di competenza.
- La Società, con nota acquisita al prot. n. 393420 del 11/07/2025, trasmetteva i riscontri alle osservazioni pervenute relative alle ditte citate, acquisite rispettivamente al prot. n. 329461 del 18/06/2025, n. 345387 del 24/06/2025 e n. 3 dell'07/07/2025.
- Con nota acquisita al prot. n. 399300 del 15/07/2025, la ditta catastale destinataria della nota prot. n. 296958 del 04/06/2025 trasmetteva le osservazioni alla suddetta comunicazione alla suddetta comunicazione per inadeguatezza della quantificazione delle indennità di ristoro. Le citate osservazioni venivano trasmesse alla Società con nota prot. 445042 del 06/08/2025, per i necessari riscontri e valutazioni di competenza.
- Con nota acquisita al prot. n. 450323 dell'08/08/2025, la ditta catastale destinataria della nota prot. n. 296976 del 04/06/2025 trasmetteva le osservazioni alla suddetta comunicazione per opposizione. Le citate osservazioni venivano trasmesse alla Società con nota prot. 467728 del 01/09/2025, per i necessari riscontri e valutazioni di competenza.
- La Società proponente, con nota prot. n. 399324 del 15/07/2025 comunicava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui alla sopracitata nota prot. n. 364384 dell'01/07/2025 su due quotidiani uno di carattere nazionale e uno locale.
- Il Comune di Foggia, con nota acquisita al prot. n. 408597 del 17/07/2025, trasmetteva relata di pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Avviso con numero di pubblicazione 113952 a decorrere dal 01/07/2025 al 16/07/2025.

- La Società, con nota acquisita al prot. n. 489930 del 11/09/2025, trasmetteva riscontri alle osservazioni pervenute su citate, acquisite al prot. n. 366169 del 01/07/2025, n. 399300 del 15/07/2025 e n. 450323 dell'08/08/2025.
- Questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, con nota prot. 498775 del 16/09/2025 riteneva di poter **concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, nota DICA prot. n. 23317 del 09/08/2024 di notifica della **Deliberazione del Consiglio dei Ministri 07/08/2024**, recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto *Agro-Fotovoltaico da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG), località "Faraniello" di potenza nominale prevista pari a 27 MW, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti nei Comuni di Foggia* della GREEN GENIUS ITALY UTILITY 11 SRL a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 28 del 21 luglio 2022 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", disponibili sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai seguenti indirizzi:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8234/12103>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/1122209>

Allegato alla DPCM: <https://va.mite.gov.it/File/Documento/1122211>

- **Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio**, Determinazione Dirigenziale n. 1967 del 20/11/2024;

"[...] DETERMINA

DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica per il progetto "FOG06 - Faraniello" a favore della società Green Genius Italy Utility 11 per l'intervento nel Comune: FOGGIA (FG)

Dati catastali:

F.70, part.46

F.72, partt.35-37-82-83-284-39-37-82-107-81-72-73-1

F.55, partt.197-166-49-8-50-41-81-156

F.52, partt.71-69-429-437-433-205-207-749-756-162

F.35, partt.393-939-651-388-391-124-653-654-655-669

F.36, partt.203-204-173-177

F.51, partt.85-549-548

F.37, partt.147

F.54, partt.447-410-111-140-141-181-183-185-192-134-37

Con le condizioni riportate al punto "Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni" che di seguito si descrivono:

"La Commissione, valutata l'estensione dell'impianto (circa 48 ettari totali) e la proporzione tra superficie pannellata e superficie agricola utilizzata, esprime parere favorevole con prescrizioni:

- *rimodulare l'impianto (entrambi i lotti) nel settore nord-ovest stralciando l'area dell'impianto che intercetta l'UCP-aree di rispetto del tratturo (Regio Tratturello Foggia Castiglione) e UCP- area di rispetto delle componenti culturali e insediative (Mass. Castiglione) e nel settore sud-est stralciando l'area dell'impianto che intercetta l'UCP- Testimonianze della Stratificazione Insediativa: aree a rischio archeologico (Castiglione III);*
- *lasciare una distanza minima di almeno 5 m tra un pannello e l'altro quando sono posizionati*

orizzontalmente;

- *posizionare i pannelli ad una altezza minima così come previsto dall'Allegato 2 – Requisiti dei sistemi agrivoltaici, lett. A punto 2. Soluzioni costruttive integrate innovative, nonché dalle Regole Operative del DM agrivoltaico in cui si specifica: “L'altezza minima dei moduli dell'impianto agrivoltaico avanzato rispetto al suolo deve consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici e rispettare, in ogni caso, i valori minimi di seguito riportati:*
 - *1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame) e impianti agrivoltaici che prevedono l'installazione di moduli in posizione verticale fissa;*
 - *2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione.”;*
- *implementare le opere di mitigazione con una barriera vegetale che consisterà in una fascia di essenze vegetali arboree, arbustive ed erbacee, estesa linearmente per una larghezza di almeno 15 metri, parallela alle strade, nella quale si dovrà creare:*
 - *uno strato più alto, formato da alberi (ad es. Olea europaea e Ceratonia siliqua,) della larghezza di 5 m, affinché venga assicurata la mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto;*
 - *uno strato intermedio, formato da arbusti (ad es. Prunus spinosa, Pistacia Lentiscus) della larghezza di 5 m;*
 - *uno strato basso, con cespugli (ad es. Asparagus albus e A. acutifolius) della larghezza di 5 m;*
- *garantire la stabilità e la cura delle coltivazioni previste per tutta la durata dell'impianto;*
- *garantire che tutti i lavori di movimento terra siano sottoposti a sorveglianza archeologica continuativa da parte di archeologi con idonei titoli (come previsto dal D.M. 244/2019).*

Si rammenta, rispetto alla valutazione del rischio archeologico, come norma richiede, di sottoporre il progetto alla procedura di VPIA (art.41 c.4 e allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023).”

Con riferimento alle suddette prescrizioni, giusto verbale della Conferenza di Servizi del 13/01/2025, il funzionario della Provincia di Foggia dichiarava quanto di seguito riportato e riferito in narrativa: “viene stralciata la prescrizione che impone di “lasciare una distanza minima di almeno 5 m tra un pannello e l'altro quando sono posizionati orizzontalmente” in quanto è risultata congrua la proposta progettuale formulata dalla società”. Il funzionario provinciale chiedeva quindi alla società di mettere a verbale la data di presentazione della proposta progettuale al fine stralciare la prescrizione relativa all'agrivoltaico avanzato contenuta nella citata determinazione n. 1967 del 20/11/2024. La Società riferiva di aver attivato la procedura di VIA e la procedura di autorizzazione unica il 21/09/2021, data antecedente all'entrata in vigore del decreto agricoltura. Il rappresentante della Provincia, dunque, confermava “lo stralcio della prescrizione che imponeva al proponente di rendere il progetto un agrivoltaico avanzato, mentre le altre prescrizioni permangono. Con riferimento a quanto previsto nella determinazione n. 1967 del 20/11/2024, ossia “si rammenta, rispetto alla valutazione del rischio archeologico, come norma richiede, di sottoporre il progetto alla procedura di VPIA (art.41 c.4 e allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023)”, la società proponente riferiva “di avere un parere del MIC - Soprintendenza nazionale - datato 3/06/2022, dunque successivo all'entrata in vigore della circolare del 14/02/2022, in base alla quale è stata presentata la relazione tecnica di valutazione di interesse archeologico. La società considerato che la competenza ad assoggettare un procedimento alla VPIA è della Soprintendenza nazionale”, chiedeva al rappresentante della Provincia di Foggia se l'attivazione della VPIA citata nella determinazione di cui sopra è da considerarsi una postilla e non una prescrizione. Il funzionario provinciale confermava “quanto espresso dalla società e chiarisce che non si tratta di una prescrizione, bensì di una postilla”.

Con la Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela del Territorio n. 333 del 26/02/2025 veniva rilasciato l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, ai sensi dell'art 91 delle NTA del PPTR, di rettifica del provvedimento n. 1967 del 20/11/2024 per l'intervento indicato in oggetto.

Con nota acquisita al prot. n. 164002 del 28/03/2025, la Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio, comunicava che la richiesta avanzata dal Proponente *“non può trovare accoglimento in quanto, già nella seduta della Conferenza di Servizi del 13/01/2025, il Responsabile del Procedimento aveva espressamente richiesto alla società di indicare a verbale la data di presentazione della proposta progettuale, proprio al fine di procedere allo stralcio della prescrizione relativa all’agrivoltaico avanzato contenuta nella determinazione n. 1967 del 20/11/2024.*

Tale adempimento risulta correttamente effettuato dalla società, avendo indicato la data antecedente all’entrata in vigore del decreto agricoltura. In seguito a ciò, questa Provincia ha già provveduto alla rettifica della citata determinazione con l’atto n. 333 del 26/02/2025, limitandosi allo stralcio della prescrizione relativa alla distanza minima di 5 metri tra i pannelli fotovoltaici, ritenendo congrua la proposta progettuale presentata. Pertanto, ribadendo quanto già stabilito con la Determinazione Dirigenziale n. 333 del 26/02/2025, non si procederà ad ulteriori modifiche della stessa”.

Sul punto, in conformità a quanto emerso durante i lavori conferenziali, e in particolare nella seduta della Conferenza di Servizi del 13/01/2025, questa Sezione ritiene che la prescrizione relativa all’agrivoltaico avanzato contenuta nella determinazione n. 1967 del 20/11/2024, ossia:

- *“posizionare i pannelli ad una altezza minima così come previsto dall’Allegato 2 – Requisiti dei sistemi agrivoltaici, lett. A punto 2. Soluzioni costruttive integrate innovative, nonché dalle Regole Operative del DM agrivoltaico in cui si specifica:*

“L’altezza minima dei moduli dell’impianto agrivoltaico avanzato rispetto al suolo deve consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici e rispettare, in ogni caso, i valori minimi di seguito riportati:

- *1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame) e impianti agrivoltaici che prevedono l’installazione di moduli in posizione verticale fissa;*
- *2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l’utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione”;*

è da ritenersi superata e quindi stralciata, tenuto conto che la proposta progettuale è stata presentata in una data precedente all’entrata in vigore del Decreto Agricoltura, così come dichiarato dalla Società nel corso della Conferenza di Servizi del 13/01/2025.

- **TERNA, Benestare del gestore di rete al progetto di connessione (Codice pratica: 201900789)**, nota prot. TERNA/P20210104151 del 21/01/2021 con cui Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.
- **ENAC**, prot. 133964 del 16/09/2024, con la quale comunica che la modalità di attivazione dell’iter valutativo finalizzato all’ottenimento del parere-nulla osta, sottolineando *“la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento Verifica preliminare, vi siano le condizioni per l’avvio dell’iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, “qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l’utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un’apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l’esclusione dall’iter valutativo”. La trasmissione di tale asseverazione alla Scrivente, qualora ne ricorrano i presupposti e fatte salve le risultanze dell’eventuale controllo a campione effettuato su tali documenti, completa gli adempimenti necessari nei confronti di questo Ente”.*

Considerato che la Società, con nota acquisita al prot. n. 451726 del 18/09/2024, ha inviato l’asseverazione firmata da tecnico abilitato attestante l’esclusione dell’iniziativa dall’iter valutativo, questo Ufficio ritiene assolta la richiesta di ENAC.

- **Marina Militare – Comando Marittimo Sud**, prot. prot. 32945 del 19/09/2024, con la quale comunica

che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico indicato in argomento

- **Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali**, prot. U. 66450 del 19/09/2024 e prot. n. 0080374 del 07/11/2024 con le quali fornisce indicazioni in ordine alla verifica d'interferenza con i sistemi di trasporto pubblico ed impianti fissi in esercizio, come di seguito indicato:

".... solo nel caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio".....;

..... occorra acquisire il parere tecnico di competenza di questa sede in relazione agli articoli 58, 59 e 60 del DPR 753/80, dovrà essere trasmessa a questa UOT specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico con cui interferisce.

....qualora l'intervento in esame comporti la realizzazione di opere ed impianti con posa di condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali occorrerà tener conto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 04/04/2014 "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto", per quanto applicabile, il quale prevede l'interessamento del "Tavolo tecnico permanente" presso la DGTPM del MIT per l'eventuale esame di richieste di deroghe.

.... in caso di interferenze con Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi non ferroviari, gli elaborati tecnici richiesti dovranno essere inviati a questo UOT di ANSFISA (via pec) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it, regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto.

Diversamente se l'intervento da realizzare interferisce con:

tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie di ANSFISA (in sigla DGSF); strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA (in sigla DGSISA)."

Con riferimento alla citata nota, la Società, con nota acquisita al prot. 526675 del 28/10/2024 e del 7/11/2024, ha provveduto a riscontrare le richieste dell'Ente, atteso comunicando che *"l'impianto agrivoltaico in oggetto non interferisce con la rete ferroviaria e con Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi non ferroviari; l'elettrodotto interrato di collegamento tra l'impianto e la sottostazione utente MT/AT interferisce inizialmente con la Strada Statale SS89 e successivamente con l'Autostrada Adriatica A14 in corrispondenza del casello autostradale di Foggia. L'attraversamento delle infrastrutture in ottemperanza alla norma CEI 11 - 17 sez. 4, avverrà dal basso rispetto alla piattaforma stradale, ad una profondità non inferiore a 110 cm a partire dall'estradosso della piattaforma stessa."*

In merito all'interferenza del progetto con la rete stradale, sulla base del verbale della Conferenza di Servizi semplificata in forma asincrona (rif. nota prot. n. 177617 del 4 aprile 2025), e considerato che non è pervenuto il parere di ANAS, si ritiene acquisito l'assenso per silenzio.

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione del Patrimonio**, PEC acquisita al prot. n. 454318 del 19/09/2024 con cui comunica di riferirsi al contenuto della nota della medesima Sezione prot. 3175 del 17/02/2021 relativamente all'individuazione dei beni di proprietà regionale.

Considerato che la Società, con nota acquisita al prot. n. 526658 del 28/10/2024, chiedeva alla competente Sezione regionale chiarimenti in merito alla comunicazione prot. 3175 del 17/02/2021

comunicando che *“Dall’analisi dei beni di proprietà regionale, all’indirizzo <http://www.sit.puglia.it/> la scrivente società ha rilevato un’interferenza tra l’elettrodotto esterno di media tensione e le perimetrazioni sovrapposte appartenenti a:*

“DEMANIO – Demanio Armentizio – Terreni – Tratturo Foggia Campolato”; “DEMANIO – Opere pubbliche regionali di bonifica – Terreni – Opere di Bonifica”

entrambe quindi appartenenti alla categoria “DEMANIO” e non alla categoria “PATRIMONIO”,

questo Ufficio ritiene assolta la richiesta della Sezione Regionale Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione del Patrimonio.

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per i Servizi Interni, Direzione Generale per i Servizi Territoriali, Div. XI - Ispettorato Territoriale (Casa del Made In Italy) - Puglia Basilicata e Molise,** nota prot. ITBA/DNT/14246/2024 del 24/09/2024 con la quale comunica le modalità di presentazione delle istanze ai sensi del d.lgs. 48/24 di modifica del codice delle comunicazioni elettroniche d.lgs. 259/03.

Considerato che la Società ha riscontrato la richiesta di cui alla citata nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito solo MIMIT) trasmettendo alla competente Direzione del MIMIT la documentazione richiesta (rif. prot. regionale n. 481580 del 3/10/2024), sia per la linea MT che per la linea AT, questo Ufficio ritiene assolta la richiesta del MIMIT.

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale,** 29723/2024 del 01/10/2024;

[...] per quanto fin qui esposto e per quanto di propria competenza, questa Autorità di Bacino Distrettuale è dell’avviso che la progettazione proposta possa ritenersi coerente con le Pianificazioni di Distretto e di Bacino, a condizione che si pongano in essere tutte le misure e gli accorgimenti utili ad assicurare nel tempo l’incolumità delle persone e la sicurezza delle opere, evitando in particolare di modificare negativamente le condizioni di regime idraulico e di stabilità geomorfologica nell’area di intervento ed in quelle contermini; in quest’ottica, nella fase esecutiva si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- *relativamente all’impiego della tecnica TOC per l’attraversamento dei reticoli idrografici, si attesti il cavidotto ad una profondità che ne garantisca la protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall’evoluzione morfologica dell’alveo; resta inteso che non dovrà essere alterato in alcun modo il regime idraulico del corso d’acqua intercettato ovvero la funzionalità idraulica*
- *delle opere d’arte eventualmente presenti (per queste ultime dovranno essere preventivamente concordate, con gli Enti gestori e/o manutentori, le cautele e le precauzioni da adottarsi);*
- *sia garantito il drenaggio delle acque superficiali (anche mediante sistemi di raccolta opportunamente dimensionati) tenendo in debito conto quanto rappresentato nella Relazione Geologica, ove si specifica che “Particolare cura comunque, dovrà essere rivolta durante i lavori di captazione e smaltimento delle acque sia piovane che, eventualmente, di falda, al fine di evitare infiltrazioni e ristagni idrici al livello e al di sotto dei piani fondali, con conseguente scadimento delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione.”;*
- *si evitino il peggioramento delle condizioni di funzionalità idraulica e/o la creazione di ostacoli al regolare deflusso delle acque;*
- *si assicurino un’adeguata protezione delle opere da potenziali fenomeni erosivi e/o allagamenti;*
- *si limiti l’impermeabilizzazione superficiale del suolo privilegiando l’impiego di tipologie costruttive e materiali in grado di controllare la ritenzione temporanea delle acque;*
- *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;*
- *sia acquisito, ove previsto, il parere dell’Autorità Idraulica competente.*

Si precisa che la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale rimane sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa ad eventuali danni e/o disservizi che dovessero accidentalmente occorrere in fase di cantiere

ovvero in fase di esercizio dell'impianto."

- **SNAM Rete Gas S.p.A.**, nota prot. n. EAM89099 267 del 07/10/2024;

"[...] sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose."

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza, Dipartimento Energia, Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, ex Divisione VIII - Sezione UNMIG dell'Italia meridionale**, nota prot. 181956 del 07/10/2024 e prot. n. 226424 del 10/12/2024, con le quali richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie.

Con riferimento alla verifica di interferenza con le attività minerarie e al parere del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG, sopra richiamato, si rappresenta quanto segue:

- la Società istante, ha depositato sul portale telematico regionale la "Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie" del 23/03/2021 la dichiarazione asseverata del progettista di assenza di non interferenza con attività minerarie, pertanto, si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.
- **RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.**, prot. n. 5859 del 09/10/2024;

"[...] Dall'esame degli elaborati progettuali depositati sul sito web, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione, pertanto, si comunica a Codesto Ente di escludere dai destinatari del procedimento l'indirizzo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. [...]"

- **ASL Foggia, Dipartimento di Prevenzione della ASL di Foggia**, Conferenza di Servizi del 10/10/2024; parere favorevole senza prescrizioni alla realizzazione dell'impianto in questione, giusto verbale della Conferenza di Servizi del 10/10/2024.
- **Comune di Foggia, Area 7, Servizio Ambiente**, prot. n. 140848 del 29/10/2024;

"[...] Esprime, in merito alla realizzazione della proposta, per quanto attiene le opere ricadenti nell'ambito territoriale del comune di Foggia come da documentazione tecnica presentata, parere favorevole con la prescrizione, a cura ed obbligo dell'azienda proponente, della redazione ed esecuzione di un idoneo progetto inerente alle compensazioni ambientali, secondo il dettato della Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 115 del 29/08/2023, proponendo lo schema di convenzione conforme a quello approvato con la prefata deliberazione.

Restano fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, permessi, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altri Enti, con particolare riferimento alla compatibilità dell'intervento al PPTR Puglia, ai vincoli Rete Natura 2000, al PAI e ad ogni ulteriore vincolo ambientale, culturale e/o paesaggistico presente sull'area."

Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, 543024/2024 del 05/11/2024 con la quale comunica che i terreni

ubicati nel territorio di questo Foggia e riportati in catasto al

“Foglio 70 particelle 1-46

Foglio 72 particelle 35-37-82-83-284-39-107-81-73 -72-1

Foglio 37 particelle 147

Foglio 55 particelle 197-166-50-41-81-156-49

Foglio 54 particelle 447-410-111-140-141-181-183-185-192-8-134 -37

Foglio 52 particelle 71-69 -429-437-433-205-207-749-756-162

Foglio 35 particelle 393-939-651-388-391-124-653-654-655-669

Foglio 36 particelle 204-203-173-177

Foglio 51 particelle 85-549-548

A seguito dell’attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Foggia di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni sopra riportati in elenco.”

- **Comando Militare Esercito Puglia**, prot. n. 26693 del 12/11/2024;

“[...] ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l’esecuzione dell’opera.

Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.”

- **Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata**, prot. n. 22859 del 03/12/2024;

“Dall’analisi del piano particellare di esproprio (agg. 19.11.2024), si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall’intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato.

Diversamente, la realizzazione dell’impianto indicato in oggetto interessa alcune particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica e al Demanio Pubblico della Regione Puglia.

Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che la scrivente non è coinvolta nella trattazione in argomento a meno di eventuali modifiche che interessano immobili intestati al Demanio dello Stato e che il parere finalizzato all’esecuzione dell’opera potrà essere rilasciato dal Consorzio di Bonifica e dal competente servizio regionale, Amministrazioni alle quali compete la gestione degli immobili aventi la natura giuridica sopra menzionata.”

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria**, prot. n. 601479 del 4/12/2024

“[...] questo Servizio esprime, per quanto di propria competenza, esprime PARERE NON FAVOREVOLE alla realizzazione dell’impianto di produzione in oggetto, atteso l’impatto dovuto all’esigua distanza dei campi agri-fotovoltaici dalla rete tratturale.

Inoltre, qualora la conclusione del procedimento avesse esito favorevole, in via graduata e sussidiaria, il Servizio scrivente chiede di prevedere misure di natura compensativa e/o mitigativa in favore del Demanio Armentizio, in attuazione del Documento Regionale di Valorizzazione dei tratturi, da concordare con il medesimo Servizio prima dell’inizio dei lavori. Tali misure non si configurano come

modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (comma 3, art. 14 ter L. n. 241/90), bensì come indicazioni alla Conferenza di Servizi volte alla mitigazione degli effetti generati dalle opere progettuali sulla rete dei tratturi di Puglia, e finalizzate alla salvaguardia dell'interesse storico-artistico, archeologico e culturale rivestito dalla rete tratturale, interesse pubblico anch'esso costituzionalmente tutelato.

Inoltre, sempre nella medesima evenienza di conclusione favorevole del procedimento, si rammenta che, in relazione all'interferenza dei cavidotti interrati con la rete tratturale, sono ammissibili gli attraversamenti trasversali, nonché quelli longitudinali purché su strade esistenti, senza impegnare aree agricole, e sono oggetto di rilascio da parte di questo Servizio di apposita concessione regolante tempi, condizioni, modalità di utilizzo, nonché canone annuo, da corrispondersi ai sensi del R.R. 23/2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali", da richiedere a valle della conclusione del procedimento autorizzativo in corso."

Con riferimento alle misure compensative e/o mitigative richiamate nella citata nota, la Società, giusto verbale della Conferenza di Servizi 13/01/2025, ha proposto di ampliare di 13 metri la fascia di mitigazione a verde per tutto il perimetro con l'obiettivo di riqualificazione e conservazione della biodiversità dell'area, favorendo in tal modo le coltivazioni arboree e arbustive.

- **Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia**, nota Protocollo nr: 20632 del 19/12/2024 (Pratica PI n°<33423> (riferita all'impianto, ndr)).

"[...] questo Comando, per quanto di competenza, approva il progetto antincendio, alle seguenti condizioni:

- 1. Dovranno essere segnalati gli accessi all'area macchina e le aree all'interno delle quali esiste il pericolo di elettrocuzione per i soccorritori. Apposita segnaletica deve indicare le aree ove è vietato l'accesso anche ai mezzi ed alle squadre di soccorso.*
- 2. Dovranno essere chiaramente segnalati i percorsi e le aree operative riservate ai mezzi di soccorso anche sotto o in prossimità di parti elettriche attive, in modo che possano essere rispettate le condizioni di sicurezza previste in presenza di rischi elettrici.*
- 3. I locali di installazione delle macchine elettriche devono avere strutture di resistenza al fuoco non inferiore a R/EI/REI 90.*
- 4. Tra la sommità del cassone delle macchine elettriche o dei serbatoi di espansione (se esistono) e l'intradosso del solaio di copertura del locale deve essere mantenuta la distanza di almeno 1 m.*
- 5. Dovranno essere installati sistemi fissi automatici di rivelazione ed allarme incendio, realizzati a regola d'arte, nei locali dell'Area Impianto nei quali sono ubicati i trasformatori, ed in tutte "le zone al chiuso dell'Area Impianto"*
- 6. All'atto della SCIA dovranno essere consegnate le specifiche tecniche del sistema di controllo dei fumi e del calore di tipo naturale o meccanico realizzato.*
- 7. Sia attuato quanto previsto dal D.Lgs. 09/04/2008, n° 81 e vengano rispettate le vigenti disposizioni circa la segnaletica finalizzata alla sicurezza ed alla salute sui luoghi di lavoro (Titolo V e allegato XXV del D.Lgs. n°81/2008).*
- 8. Sia istituito e aggiornato il registro previsto dall'art. 6 comma 2 del D.P.R. n° 151 del 01/08/2011.*

A lavori ultimati la S.V. dovrà presentare a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, conforme a quanto previsto all'Art. 4 del D.M. 07/08/2012, corredata delle dichiarazioni e delle certificazioni di cui all'Allegato II del D.M. 07/08/2012.

- **Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia**, nota Protocollo nr: 20618 del 19/12/2024 (Pratica PI n°< 33487> (riferita alla SSU, ndr)).

"[...] questo Comando, per quanto di competenza, approva il progetto antincendio, alle seguenti condizioni:

1. *Accludere, a corredo dell'asseverazione allegata alla successiva SCIA, una dichiarazione da cui si evinca che "la gestione della sicurezza ed emergenza fanno capo ad un unico responsabile", nel caso in cui all'interno dell'area oggetto di valutazione ci sarà la contemporanea presenza di altre attività soggette al D.P.R. 151/2011 e successive modifiche e integrazioni.*
2. *Accludere, a corredo dell'asseverazione allegata alla successiva SCIA, una relazione da cui si evincano le specifiche tecniche relative l'impianto di rivelazione ed allarme incendio (IRAI) che dovrà essere progettato ed installato secondo la norma UNI 9795 con la descrizione delle funzioni principali e secondarie rappresentate nella norma UNI EN 54-1.*
3. *In esito alla valutazione del rischio di incendio devono essere previsti, in posizione segnalata e facilmente raggiungibile, estintori portatili oltre al locale controllo impianto, locale quadri MT, locale GE, anche nel locale deposito, locale trasmissioni, sala di controllo, locale quadri BT.*
4. *In loco dovranno essere chiaramente segnalati i percorsi e le aree operative riservate ai mezzi di soccorso anche sotto o in prossimità di parti elettriche attive, in modo che possano essere rispettate le condizioni di sicurezza previste in presenza di rischi elettrici.*
5. *Per ciò che attiene l'attività 49, non soggetta a controllo da parte dei VV.F., si specifica che l'installazione sarà effettuata dall'installatore secondo le prescrizioni fornite dal fabbricante, riportate nel manuale di istruzioni per l'uso ed in base alle norme di buona tecnica. Di conseguenza le misure di prevenzioni incendi dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista. Pertanto la documentazione tecnica progettuale di prevenzione incendi allegata all'istanza di valutazione, non è stata esaminata non essendo prevista la valutazione preliminare del progetto per le attività non contemplate dal D.P.R. 151/2011 e successive modifiche e integrazioni.*
6. *Sia attuato quanto previsto dal D.Lgs. 09/04/2008, n° 81 e vengano rispettate le vigenti disposizioni circa la segnaletica finalizzata alla sicurezza ed alla salute sui luoghi di lavoro (Titolo V e allegato XXV del D.Lgs. n°81/2008).*
7. *Sia istituito e aggiornato il registro previsto dall'art. 6 comma 2 del D.P.R. n° 151 del 01/08/2011.*

A lavori ultimati la S.V. dovrà presentare a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, conforme a quanto previsto all'Art. 4 del D.M. 07/08/2012, corredata delle dichiarazioni e delle certificazioni di cui all'Allegato II del D.M. 07/08/2012."

Parere confermato con nota acquisita al prot. n. 504476 del 18/09/2025.

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità idraulica**, nota prot. n. 16110 del 10/01/2025;

"[...] Dall'analisi documentale, ed in particolare dagli elaborati grafici, si rileva che la linea interrata MT, nella sua percorrenza, interessa le seguenti opere appartenenti al Demanio pubblico dello Stato per le opere di bonifica:

- *il "Fosso Farana" (cod. id. FG 0046 del R.D. n. 6441/1914 - rif. PPTR) nel foglio 72 del comune nome IGM "Canale Farano"; appartenente alla partita speciale "acque esenti da di Foggia - estimo";*
- *il "Canale Faraniello O Dei Demani", al foglio 54 del Comune di Foggia, appartenente alla partita speciale "acque esenti da estimo";*

Si sottolinea che per le intersezioni con i canali di bonifica sopra riportate (rif. Piano Generale di Bonifica tutela e valorizzazione del territorio della Capitanata - DGR n. 736 del 23/05/2022 - <https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/irrigazione-e-bonifica>), trattandosi di beni demaniali dello Stato per le opere di bonifica, ai sensi della L.R. 4/2012 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica", nonché del R.R. 17/2013 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", il Consorzio di Bonifica territorialmente competente è istituzionalmente preposto al rilascio delle autorizzazioni/nulla osta idraulici nonché delle concessioni per l'utilizzo di tali beni (demaniali statali/regionali con ramo bonifica).

Per quanto sopra la società proponente dovrà produrre allo stesso Consorzio apposite istanze per il rilascio delle relative concessioni, a valle dell'autorizzazione idraulica sopra indicata nonché alla conclusione positiva dei procedimenti autorizzativi in corso, considerate le eventuali modifiche dell'intervento valutate in sede di Conferenza di servizi."

- **AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA**, nota prot. n. 916 del 17/01/2025.

"[...] si esprime un parere di massima favorevole all'interferenza in esame, condizionato al recepimento delle seguenti prescrizioni:

1. *In attuazione degli artt. 25, 26, 27, 28 del D.lgs. n. 285/92, per l'attraversamento in esame, dovrà essere perfezionato apposito atto convenzionale a titolo oneroso, subordinato all'approvazione del Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

L'apposita istanza, da inoltrare alla ns. Direzione 8° Tronco di Bari, andrà completata degli allegati progettuali in fase definitiva/esecutiva aggiornati sulla base di quanto di seguito prescritto, come anche dei particolari relativi a metodologie di esecuzione lavori e tempistiche.

2. *Dovrà essere redatto un adeguato approfondimento progettuale corredato di specifici elaborati (planimetrie, profili, sezioni, inquadramento catastale e particolari in scala adeguata) che riportino la distanza in retto dalla proprietà autostradale di tutte le opere previste in attraversamento ed in fascia di rispetto, e che forniscano in maniera esaustiva contezza delle modalità tecniche che si intendono adottare nell'attraversamento dell'infrastruttura autostradale. Detto progetto dovrà essere allegato al succitato atto convenzionale per la necessaria autorizzazione.*
3. *Le tubazioni per la connessione dovranno essere posate ad una profondità non inferiore a 3 m dal piano viabile autostradale e ad una profondità non inferiore a 1,50 m dal fondo del fosso di guardia autostradale, misurata a partire dall'estradosso del tubo di protezione.*
4. *Eventuali pozzetti di ispezione dovranno essere previsti ad una distanza non inferiore a 15 m dalla proprietà autostradale. Il tratto di elettrodotto previsto in parallelismo all'A14 dovrà essere posato ad una distanza non inferiore a 3 metri dalla proprietà autostradale.*
5. *In merito alla particella 388, Foglio 35, di intestazione catastale autostradale indicata nel Piano Preliminare di Esproprio, si evidenzia che nessuna area appartenente all'infrastruttura autostradale, essendo patrimonio demaniale indisponibile dello Stato, può essere oggetto di esproprio, in ottemperanza alle disposizioni legislative di cui all'art. 4 del D.P.R. 327/2001; pertanto, l'utilizzo di detta area dovrà essere regolamentato attraverso l'atto convenzionale suddetto.*
6. *Per tutte le opere autorizzate in fascia di rispetto autostradale la Società proponente si dovrà impegnare mediante apposito atto a ripristinare a proprie cure e spese il precedente stato dei luoghi qualora la fascia di rispetto sia interessata da esigenze autostradali.*
7. *Nella realizzazione delle opere in progetto dovrà essere garantito il puntuale rispetto di tutta la legislazione vigente in materia di infrastrutture autostradali e relative zone vincolate (D.lgs. n.285 del 30.04.92, D.P.R. n. 495 del 16.12.92, Circolari ANAS n. 109707-P del 29.07.10 e n. 86754-P del 16.06.11).*

In conclusione, si rappresenta che il presente parere non costituisce nulla osta all'avvio dei lavori per le opere interferenti con l'infrastruttura autostradale, che potranno essere avviati solo a seguito dell'approvazione dell'atto summenzionato da parte del Concedente MIT – UIT Roma.

Si ricorda, infine, che l'uso/attraversamento della proprietà autostradale, resta comunque condizionato alla prescrizione che i lavori non comportino in nessun caso interruzione e/o rallentamento al traffico autostradale."

- **Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta – Andria - Trani e Foggia**, prot. n. 622 del 20/01/2025;

"[...] Richiamandosi alle molteplici e ripetute criticità di ordine archeologiche già evidenziate nel parere di competenza di questo Ufficio rilasciato con nota prot. 10067 del 15/09/2022 nell'ambito della

Procedura di VIA, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull'archeologia preventiva che:

1. *Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25 che dovrà redigere il relativo piano di indagini, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree di interferenza diretta:*

*Nella **porzione ovest** dell'impianto:*

1. *in loc. Castiglione dove è stato individuato un villaggio neolitico di medie dimensioni, collocato in un'ansa del canale Faraniello. All'interno sono visibili alcuni compounds;*

*Nella **porzione est** dell'impianto:*

1. *in loc. Mass. Castiglione dove sono stati individuati reperti di età neolitica. Il sito è noto per la presenza del casale medievale di Castiglione. La fotointerpretazione individua la presenza di un fossato e di due recinti sulla leggera altura a S del canale Faraniello. L'insediamento medievale era articolato in diversi edifici disposti intorno ad una strada principale da cui sembrano dipartirsi altre vie secondarie. Individuata anche la presenza di numerose fosse granarie;*
2. *in loc. Molinaro dove è stato individuato un villaggio neolitico di medie dimensioni delimitato da tre fossati concentrici. All'interno sono visibili compounds di dimensioni minori;*
3. *in loc. Casina Molinaro, nei pressi dell'incrocio della via Garganica con la strada della Bonifica n. 18, sono state individuate da fotointerpretazione tracce riferibili a due necropoli di età romana, di cui una delimitata a S dalla linea ferroviaria Foggia-Manfredonia.*

*Nel corso della ricognizione di superficie, eseguita nell'ambito della realizzazione del documento di Valutazione del rischio archeologico, all'interno della **porzione est** destinata all'impianto sono state individuate tre zone con evidenze archeologiche:*

1. *nella parte nord occidentale, si segnala la presenza di un'area di dispersione di materiale fittile (AR 1) riferibile ad un insediamento di età romana. La dispersione del materiale (presenza abbondante di terra sigillata italica) è ad alta densità (più di 10 frammenti per mq). L'area si inserisce in un contesto storico archeologico di rilevante importanza. I dati sembrano riferirsi ad un insediamento rurale di dimensioni medio grandi, fattoria o villa;*
2. *una seconda area (AR 2), in cui si è rilevata la presenza di ceramica riferibile ad un utilizzo in età romana si trova nella parte sudorientale dell'area di impianto. L'area si trova in una zona in cui la fotointerpretazione ha individuato numerosi villaggi neolitici, da mettere in relazione con la presenza di strumenti litici in selce recuperati sul terreno. Alla dispersione di materiale di età romana si connette presumibilmente la segnalazione da fotointerpretazione di due nuclei di necropoli in località C. Molinaro;*
3. *nella parte mediana della porzione di impianto più grande, è stata intercettata una terza area di dispersione di materiale fittile (AR3), caratterizzata dalla presenza di ceramica e laterizi databili all'età romana imperiale-tardoantica. L'area è da mettere in relazione con le altre due aree di dispersione di materiale fittile individuate (AR 1-2), in particolare con l'AR 2, in base alla cronologia dei materiali, databile tra la fine dell'età repubblicana e la prima età imperiale.*

La ricognizione di superficie, inoltre, ha permesso di individuare la presenza di materiale sporadica di frammenti di ceramica acroma e laterizi lungo il margine che costeggia la strada comunale, come si segnala anche nel primo segmento del cavidotto esterno e lungo il tratto corrispondente al segmento iniziale della Strada 20 Bonifica. Il materiale rilevato è da mettere in relazione con la grande area di

materiale archeologico affiorante individuata a NO della porzione di impianto ad E. Si segnala infine la presenza di materiale sporadico (ceramica acroma e laterizi) in superficie lungo il segmento di cavidotto esterno a S della loc. Posta Stifano e la presenza sporadica di ceramica smaltata, invetriata e acroma nel vigneto a N della loc. Podere Pagano.

2. Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione del parco agro-fotovoltaico e delle relative opere di connessione elettrica alla rete di trasmissione nazionale.

Si precisa che qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- questa Sezione, con la nota prot. n. 212342 del 23/04/2025, invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di consentire alla scrivente Sezione di poter provvedere alle incombenze inerenti la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.
- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche riscontrava, con nota acquisita al prot. n. 234525 del 06/05/2025, in cui rammentava il contenuto della circolare prot. n. 20742 del 16/11/2023, comunicando di attenersi a *“Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale”*.
- Con nota acquisita al prot. n. 238770 del 07/05/2025, la Società trasmetteva a questa Sezione il piano preliminare di esproprio aggiornato e relativa documentazione, integrata con nota acquisita al prot. n. 277783 del 23/05/2025.
- Questa Sezione provvedeva a trasmettere propria nota di *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* via PEC con prot. n. 296130, 296144, 296153, 296166, 296177, 296189, 296208, 296217, 296237, 296251, 296262, 296279, 296309, 296317, 296379, 296389 del 03/06/2025, con prot. n. 296790, 296796, 296828, 296832, 296843, 296889, 296926, 296958, 296976, 296993, 297000, 297008, 297015, 297028, 297036 del 04/06/2025 e con nota prot. n. 373965, 373979 del 04/07/2025, altresì via raccomandate A/R.
- Dalla trasmissione dell'avviso predetto sono pervenute, alla Sezione Transizione Energetica, n. 6 osservazioni (acquisite al prot. n. 0329461 dell'18/06/2025, n. 345387 del 24/06/2025, n. 366169 del 01/07/2025, n. 378586 del 07/07/2025, n. 399300 del 15/07/2025, n. 450323 del 08/08/2025) puntualmente trasmesse al proponente (rispettivamente con nota prot. n. 331510 del 19/06/2025, n. 367080 del 02/07/2025, n. 445063 del 06/08/2025, n. 379401 del 07/07/2025, n. 445042 del 06/08/2025, n. 467728 del 01/09/2025), e controdedotte nel merito dalla Società proponente con note acquisite il 07/07/2025 al prot. n. 393420, ed il 11/09/2025 al prot. n. 489930.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 364384 dell'01/07/2025, provvedeva a trasmettere al Proponente, al Comune di Foggia la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”*, invitando la Società alla pubblicazione su due quotidiani - uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale - dell'avviso, e il Comune alla pubblicazione presso il proprio albo pretorio dell'avviso ed elaborati per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
- La Società, con nota acquisita al prot. n. 373183 del 03/07/2025, comunicava che nel piano particellare

di esproprio *“risultano incluse, tra le altre, n. 8 particelle catastali di proprietà della società Hergo Foggia S.r.l. e n. 3 particelle catastalmente comune, come di seguito indicate:*

- *Catasto Terreni di Foggia foglio 37 p.lle 167, 168, 170, 172, 173, 174 e 175” e comunicava formalmente che “Green Genius Italy Utility 11 S.r.l. rinuncia alla dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e/o all’asservimento con riferimento alle suddette particelle di proprietà della società Hergo Foggia S.r.l., avendo le due società sottoscritto un accordo in merito all’acquisto di tali terreni.*

Resta inteso che la presente rinuncia non comporta alcuna modifica del restante contenuto del Piano Particellare di Esproprio, che si intende integralmente confermato per tutte le altre particelle.

La Società si riserva, se richiesto, di fornire ulteriore documentazione a supporto e si dichiara fin da ora disponibile a collaborare con l’Amministrazione procedente per ogni adempimento utile alla (i) prosecuzione del procedimento sulle particelle diverse da quelle qui rinunciate; (ii) rimozione di ogni vincolo sulle particelle oggetto della presente rinuncia”.

- Il Comune di Foggia, con nota acquisita al prot. n. 408597 del 17/07/2025, trasmetteva relata di pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’Avviso con numero di pubblicazione 113952 a decorrere dal 01/07/2025 al 16/07/2025.

Con riferimento alle opere di connessione (cod. id. [201900789](#)), la Terna S.p.A, con nota prot. P20240112939 del 16/10/2024, acquisita al prot. n. 506214 del 16/10/2024 comunicava che:

- in data 09/07/2019 la GREEN GENIUS ITALY UTILITY 2 S.r.l. ha fatto richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (solare) per una potenza pari a 27 MW nel Comune di Foggia (FG);
- in data 08/10/2019 con lettera prot. TERNA/P20190069789 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell’impianto di generazione in antenna a 150 kV con il futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV denominata “Foggia”;
- in data 25/10/2019 la GREEN GENIUS ITALY UTILITY 2 S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
- in data 24/09/2020 con lettera prot. TERNA/P20200060510 Terna ha comunicato l’esito favorevole della voltura dell’iniziativa a favore della Società GREEN GENIUS ITALY UTILITY 11 S.r.l.
- in data 08/09/2021 con lettera prot. TERNA/A20210069210 la Società GREEN GENIUS ITALY UTILITY 11 S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN per la connessione;
- in data 21/12/2021 TERNA con lettera prot. TERNA/P20210104151 ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- la Società, durante la Conferenza di Servizi del 04/12/2024, dichiarava la disponibilità a riconoscere al Comune di Foggia le misure di compensazione nella massima misura prevista dalla legge;
- con nota acquisita al prot. n. 609980 del 9/12/2024, la Società inviava a questa Sezione per conoscenza la bozza di *“Convenzione per la compensazione e il riequilibrio ambientale a fronte della realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nell’ambito del territorio comunale di Foggia (FG)”*;
- il Comune di Foggia, Area 7, Servizio Ambiente e Sviluppo Sostenibile, con nota acquisita al prot. n. 157481 del 26/03/2025, comunicava alla Società, e a questa Sezione per conoscenza, che *“il controvalore economico delle misure di compensazione ambientale viene determinato con le modalità previste nella Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 19.03.2025, restando facoltà del soggetto titolare dell’impianto la scelta della modalità alternativa di esecuzione delle misure di compensazioni come di seguito elencate:*

- controvalore economico delle misure di compensazione ambientale annuali (art. 4, all. A, D.G.C. n. 51 del 19.03.2025), al netto della quota parte di compensazione derivante dalla incentivazione, pari a:
 - anno 1: € 216.843,54
 - anni da 2 a 30: da quantificarsi entro la fine di ogni anno di esercizio dell'impianto;
 - controvalore economico per misure di compensazione ambientali attualizzate per l'intero periodo autorizzatorio o vita utile dell'impianto (art 5, all. A, D.G.C. n. 51 del 19.03.2025), al netto della quota parte di compensazione derivante dalla incentivazione, pari ad € 2.234.602,92;chiedendo "alla Società di compilare lo schema di convenzione allegato alla suddetta Delibera e proporlo per la relativa approvazione nei termini suddetti."
- Successivamente, con nota acquisita al prot. n. 298838 del 04/06/2025, il Comune di Foggia, Area 7, Servizio Ambientale e Sviluppo Sostenibile, comunicava alla Società e a questa Sezione Transizione Energetica per conoscenza che "[...] Il controvalore economico delle misure di compensazione, quantificato in misura pari al 3% dei proventi lordi derivanti dalla vendita di energia elettrica e degli eventuali incentivi ad essa associati, viene determinato con le modalità di calcolo esplicitate nell'allegato A della D.G.C. n. 51 del 19.03.2025.

In tale ambito, questo Servizio, sulla scorta dei dati progettuali dell'impianto di che trattasi (potenza, ore annue di funzionamento, vita utile), con nota prot. n. 52846 del 26.03.2025, ha esplicitato il controvalore delle misure di compensazione ambientale in funzione dei valori economici annuali attesi dalla vendita di energia elettrica (VEn) e dalla incentivazione (VIn).

Alternativamente alla metodologia di calcolo esplicitata, si evidenzia che, ai sensi della medesima Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 19.03.2025, qualora codesta Società aderisca ad un sistema di tariffa omnicomprensiva riconosciuta al soggetto proponente dal GSE, ovvero ad accordi di vendita dell'energia (PPA), il controvalore economico delle misure di compensazione viene determinato in funzione del valore economico annuale atteso dall'incentivazione omnicomprensiva (VTn) - art. 4.2, all. A, della D.G.C. n. 51 del 19.03.2025.

È facoltà altresì del soggetto proponente optare per l'esecuzione di misure di compensazione ambientale in un'unica soluzione e relativamente all'intero periodo autorizzatorio (o vita utile per impianti in cui non è individuato il periodo autorizzatorio), determinando il controvalore economico attualizzato in funzione del valore economico complessivo attualizzato atteso dall'incentivazione omnicomprensiva (VTA) con le modalità di cui all'art. 5.2, all. A, della D.G.C. n. 51 del 19.03.2025.

Ciò stante, si invita codesta ditta a trasmettere la documentazione necessaria - convenzione tra il GSE ed il soggetto proponente, PPA, ecc. - al fine di quantificare il controvalore economico delle misure di compensazione ambientale con le modalità alternative sopra esplicitate.

In conclusione corre obbligo precisare che, ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato A della D.G.C. n. 51 del 19.03.2025, questo Comune si riserva il diritto di richiedere al soggetto proponente o all'effettivo titolare dell'impianto, in qualsiasi momento, i dati di produzione, i dati contabili inerenti agli incentivi e gli elaborati di calcolo necessari che dovranno essere resi disponibili entro 30 giorni dalla data della richiesta al fine di effettuare opportune verifiche o di revisionare i controvalori economici delle misure di compensazione ambientale."

- la suddetta comunicazione del Comune di Foggia, trasmessa anche per conoscenza a questa Sezione, è rimasta ineccepita da parte della Società, che non ha fatto pervenire osservazioni o controdeduzioni, facendo così implicitamente intendere la propria acquiescenza ai contenuti della stessa.

CONSIDERATO CHE la Società, con note acquisite agli atti dell'ufficio al prot. n. 540305 del 04/10/2025, n. 560644 del 13/10/2025 e n. 595335 del 23/10/2025 ha comunicato di aver depositato sul portale telematico Sistema Puglia:

- il progetto definitivo, adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi e riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”;
- un’asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- un’asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell’impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
- un’asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell’impianto in aree agricole di pregio;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l’indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere”;
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell’Atto Unilaterale d’obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 306407 del 09/06/2025 con cui questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 “*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*”, per la quale si richiedeva evidenza dell’impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall’intervento;
- in data 09/10/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l’Atto unilaterale d’obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; si riferisce che il Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti con nota prot. n. 586028 del 20/10/2025 trasmetteva l’Atto Unilaterale d’Obbligo acquisito al repertorio n. 26938 del 16/10/2025;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica;

- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia PR_MIUTG_Ingresso_0315784_20251007, fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto Agro-Fotovoltaico da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG), località "Faraniello" di potenza nominale prevista pari a 27 MW;
- una sottostazione utente (SSE) MT/AT;
- collegamento in antenna a 150 kV tra la sottostazione utente MT/AT e la Stazione "Satellite" a 380/150 kV della RTN di Foggia di Terna S.p.A. (già autorizzata con D.D. n. 202 del 2024);
- infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto (codice id. STMG 201900789, gestore di rete TERNA).

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore

E.Q. "RESPONSABILE AU CON VIA MINISTERIALE"

Ing. Palmarita Oliva

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- X neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

**Il Dirigente a.i. del Servizio Energia e
Fonti alternative e
Rinnovabili
Ing. Francesco
Corvace**

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica".*
- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla *"protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza

- e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
 - il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
 - la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
 - la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
 - la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
 - la L.R. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
 - la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
 - la L.R. 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*
 - *“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”*, per cui possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese,
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 *“buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile”*;
 - la D.G.R. del 3 luglio 2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”*;
 - la DGR 17 luglio 2023, n. 997 *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”*;
 - il DL n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
 - la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”*;
 - il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”*; non applicabile *ratione temporis* al procedimento di che trattasi, al quale continua ad applicarsi la disciplina previgente, in particolare il D lgs 387/2003 e ss.mm.ii.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla **compatibilità ambientale**, con **Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 07/08/2024 (rif. nota DICA prot. n. 23317 del 09/08/2024)** si esprimeva **“giudizio positivo di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato “FOG06 - Faraniello”, con potenza complessiva pari a 34,2 MW, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG), della Green Genius Italy Utility 1 S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite**

nel parere n. 28 del 21 luglio 2022, della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. [...]”, disponibili sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai seguenti indirizzi:

- <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8234/12103>
 - <https://va.mite.gov.it/File/Documento/1122209>
 - Allegato alla DPCM: <https://va.mite.gov.it/File/Documento/1122211>
- Con riferimento alla **procedura paesaggistica, la Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio** – con **Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1967 del 20/11/2024, successivamente rettificata con Determinazione n. 333 del 26/02/2025**, ha rilasciato alla Green Genius Italy Utility 11 Srl l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica per l'intervento in oggetto con le prescrizioni riportate nelle premesse della citata determinazione, al punto *Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni*, successivamente modificate con la citata Determinazione n. 333/2025. Con riferimento alle suddette prescrizioni, così come descritto nella narrativa del presente provvedimento, questa Sezione ritiene che quella relativa all'agrivoltaico avanzato contenuta nella Determinazione n. 1967/2024, che così recita:
 - *“posizionare i pannelli ad una altezza minima come previsto dall'Allegato 2 – Requisiti dei sistemi agrivoltaici, lett. A, punto 2, “Soluzioni costruttive integrate innovative”, nonché dalle Regole Operative del DM agrivoltaico, secondo cui: l'altezza minima dei moduli deve consentire la continuità delle attività agricole o zootecniche anche sotto i pannelli fotovoltaici e, in ogni caso, rispettare i valori minimi seguenti:*
 - *1,3 m nel caso di attività zootecnica (per consentire il passaggio del bestiame) e per impianti con moduli in posizione verticale fissa;*
 - *2,1 m nel caso di attività colturali (per consentire l'impiego dei macchinari agricoli)”*

possa essere stralciata, in ottemperanza a quanto confermato dal rappresentante della Provincia durante la Conferenza di Servizi del 13/01/2025, in considerazione del fatto che la proposta progettuale è stata presentata in data antecedente all'entrata in vigore del Decreto Agricoltura (D.L. 63/2024 convertito con la legge 101/2024), come dichiarato dalla Società durante la stessa seduta di Conferenza di Servizi e riportato nella narrativa del presente provvedimento;

- trova applicazione il comma 2 dell'art.5 (Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo) del Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 (in G.U. 13/07/2024, n. 163);
- la comunicazione, prot. 498775 del 16/09/2025, con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Green Genius Italy Utility 11 S.r.l.** in data 09/10/2025;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la Società **Green Genius Italy Utility 11 S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori;
- considerato che la natura agrovoltica dell'impianto è parte integrante della soluzione progettuale proposta, provvedere all'esercizio integrato della produzione energetica e di quella colturale del sito interessato dalle opere, per tutto il periodo di esercizio dell'impianto;

Precisato che

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 498775 del 16/09/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario E.Q. "Responsabile AU con VIA Ministeriale" Ing. Palmarita Oliva confermata dal Dirigente a.i. del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla **Green Genius Italy Utility 11 S.r.l.** con sede legale in Corso Giuseppe Garibaldi, 49, 20121, Milano, Cod. Fis. e P. IVA 11034910965, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai commi 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto Agro-Fotovoltaico da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG), località "Faraniello" di potenza nominale prevista pari a 27 MW;
- una sottostazione utente (SSE) MT/AT;
- collegamento in antenna a 150 kV tra la sottostazione utente MT/AT e la Stazione "Satellite" a 380/150 kV della RTN di Foggia di Terna S.p.A. (già autorizzata con D.D. n. 202 del 2024);
- infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto (codice id. STMG 201900789, gestore di rete TERNA).

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione

ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **Green Genius Italy Utility 11 S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n. 49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto, il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, di apporre, limitatamente a queste ultime (opere di connessione alla RTN), il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota n. 498775 del 16/09/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza.

Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f) emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica

da fonte rinnovabile;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 50 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico, ovvero

- nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (DVA) e all’attenzione del CT VIA e della CT PNRR - PNIEC;
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia;
 - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Div. VII - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise;
 - al Ministero dell’Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture- Sezione Opere pubbliche e infrastrutture della Regione Puglia:
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Servizio Autorità Idraulica;
 - Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria;
 - Sezione Risorse idriche;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Servizio Usi civici
 - al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali- Servizio Territoriale di Foggia
 - alla Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
 - ad Arpa Puglia;
 - alla Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio;
 - al Comune di Foggia;
 - all’ENAC;
 - a SNAM Rete Gas S.p.A.;
 - al GSE S.p.A.;
 - a Terna S.p.A.;
 - a Innovapuglia S.p.A.;
 - alla **Green Genius Italy Utility 11 S.r.l.**, in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile A.U. con V.I.A. Ministeriale
Palmarita Oliva

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace